SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 agosto 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Ministero dello sviluppo economico:

Regione Puglia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2009, n. **108**.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonchè la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di applicazione della presente legge.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
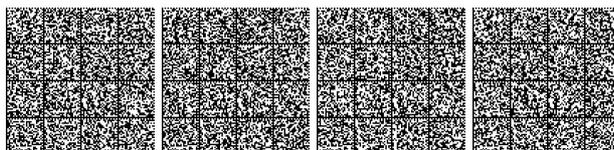
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in missione breve per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

6. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonchè dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 19. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del citato decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009.

8. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

10. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma
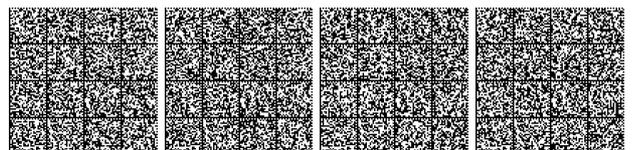
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 1.300.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro 1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto a euro 300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 597.820 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 125.885 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 139.220 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, e agli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e il
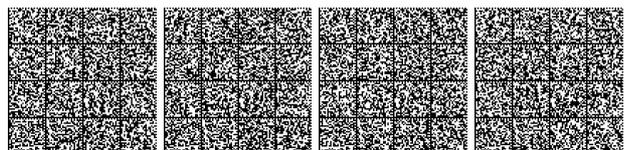
rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della presente legge.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

21. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione di cui al comma 20 sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

22. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonchè le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.

23. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 20 a 27 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con i quali sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e con le strutture amministrative locali e di governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e 21;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:

a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;

b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;

c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonchè all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

25. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
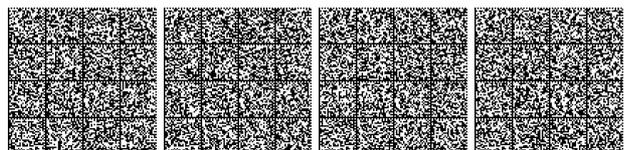
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.

27. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

28. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 3.384.722 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e di euro 2.746.250 per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 50.000 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 133.168 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonchè alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

CAPO II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 2.

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 213.264.121 per la proroga della parte-

cipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 101.078.918 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force*, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 12.219.154 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 65.422.832 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), *Criminal Intelligence Unit* (CIU), *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), *Security Force Training Plan in Kosovo*;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 11.030.043 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 341.973 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 264.918 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 75.413 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission in Darfur* (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 179.514 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
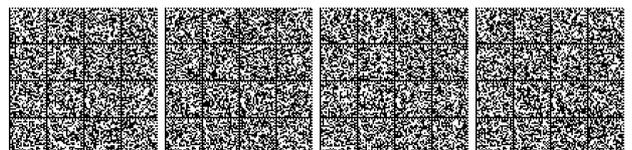
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 83.373 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 669.991 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 442.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 19.232.095 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 9.524.197 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 10.462.401 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

15. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane nonchè dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e di sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, rispettivamente, la spesa di euro 710.000 e di euro 450.000.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.098.229 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 458.590 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 84.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 13.770 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
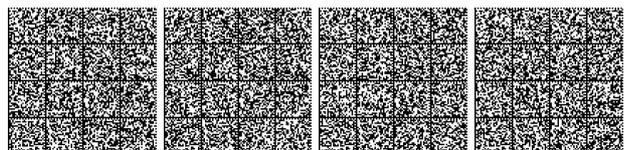
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 22.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 492.409 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.696.923 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 959.596 e di euro 339.737 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 421.323 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 36.084 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 146.336 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 193.564 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre
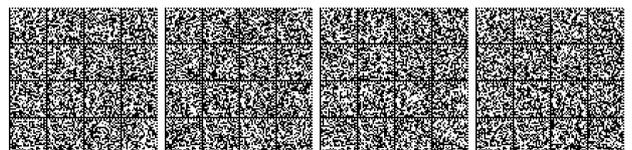
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

27. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle funzioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

28. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 247.055 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana aùsiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 20.213 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione *Joint Enterprise* nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, *Security Force Training Plan, Joint Enterprise*, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonchè al personale impiegato presso il *Military Liaison Office* della missione *Joint Enterprise* e il NATO HQ Tirana;

e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista
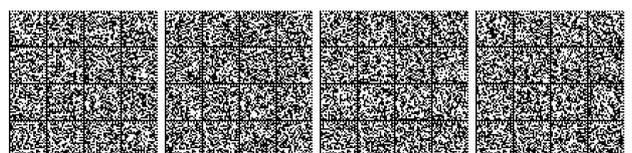
con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazio-

nali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
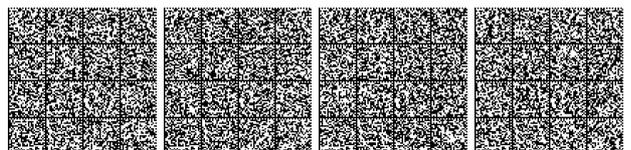
9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

10. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, èquivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

Art. 4.

(Disposizioni in materia penale)

1. Alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali e materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse mi-

litare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 509.996.466 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 76, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2602):

Presentato dall'on. Edmondo CIRIELLI e dall'on. Stefano STEFANI il 10 luglio 2009.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede legislativa, il 15 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 15 luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 23 luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1715):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede deliberante, il 28 luglio 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 29 luglio 2009 ed approvato il 30 luglio 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987, è il seguente:

«Art. 16 *(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*. —1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*.».

— La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

— La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001.

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006 è il seguente: I capi II e III del titolo I («Contratti di rilevanza comunitaria») della parte II («Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari») del codice recano disposizioni riguardanti, rispettivamente, i requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento e l'oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte:

«Art. 57 *(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)*. (Art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, comma 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, decreto legislativo n. 157/1995). — 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussisto-

no in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
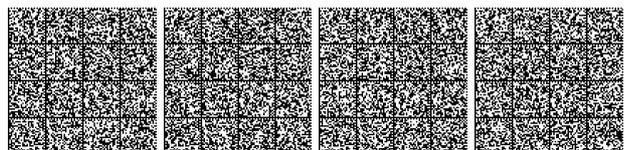
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».

— Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2003, è il seguente:

«Art. 3 *(Regime degli interventi)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2-4. (*Omissis*).

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.».

— Il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008, è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi di cooperazione allo sviluppo)*. — 1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. (*Omissis*).

3. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.».

«Art. 2 *(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.».

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi di cooperazione allo sviluppo)*. — 1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. (*Omissis*).

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non è possibile provvedere con il personale in servizio, può conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.».

— Il testo dell'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, è il seguente:

«Art. 60 *(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)*. — 1.-14. (*Omissis*).

15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.».

— Il testo degli articoli 171 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

«Art. 171 *(Indennità di servizio all'estero)*. — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora
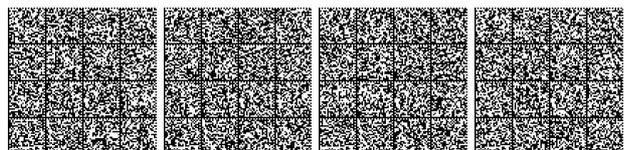
ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera *a)*. Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera *b)*.

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'art. 189.»;

«Art. 204 *(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali)*. — Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-*bis*. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

— La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992.

— Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996.

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, è il seguente:

«Art. 15 *(Accordi fra pubbliche amministrazioni)*. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994, è il seguente:

«Art. 8 *(Programmi comuni fra più amministrazioni)*. — 1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.

4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 , "Legge quadro in materia di lavori pubblici".».

— Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006, è il seguente:

«Art. 48 *(Funzionari delegati)*. — 1. Al pagamento delle spese può provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa del conto.
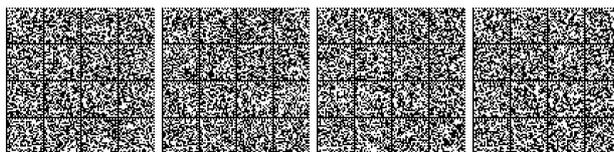
2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilità dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalità previste per tutti gli altri pagamenti.».

— Il testo dell'art. 3, comma 14, del citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, è il seguente:

«Art. 3 *(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)*. — 1.-13. (*Omissis*).

14. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.».

— Il testo dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, è il seguente:

«Art. 2 *(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)*. — 1.-8. (*Omissis*).

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'*art. 2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 marzo 2008, n. 45*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.»

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 8, da 10 a 15, da 20 a 28 e da 30 a 32, del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, è il seguente:

«Art. 3 *(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)*. — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN,* di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'art. 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale *European Maritime Force* (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour,* di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'art. 2-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), *Criminal Intelligence Unit* (CIU), *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), *Security Force Training Plan* in Kosovo;

b) *Joint Enterprise,* nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission In Darfur* (UNAMID), di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. (*Omissis*).

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui all'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

16.-19. (*Omissis*).

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la prosecuzione dei programmi
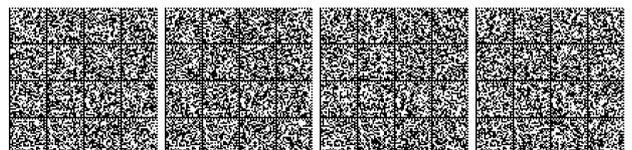
di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 gennaio 2009, la spesa di euro 4.550 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'art. 3, comma 17, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'art. 3, comma 18, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'art. 2-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 3, comma 21, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 22, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'art. 3, comma 23, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

29. (*Omissis*).

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo).

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'art. 3, comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», è il seguente: «2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di contro proliferazione concernente i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgano al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.».

— Per il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006, è il seguente:

«Art. 28 *(Diarie per missioni all'estero)*. — 1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961, è il seguente:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

— Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, è il seguente:

«Art. 2 *(Indennità di impiego operativo)*. — Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.».

— Il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974, è il seguente:

«Art. 19 *(Servizio di navigazione e servizio su costa)*. — Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
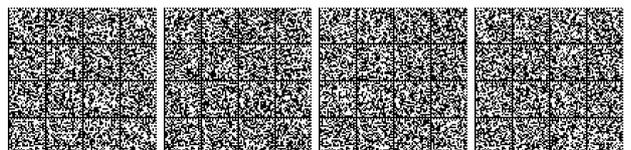
— Il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986, è il seguente:

«Art. 51 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1.-5. *Omissis*.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplementoordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954, è il seguente:

«Art. 64. — La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.».

— Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, è il seguente:

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

5-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— Il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2002, è il seguente:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. (*Omissis*).

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».
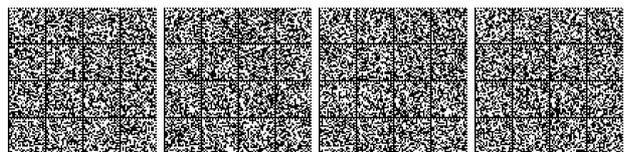
«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

— Il testo dell'art. 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, recante «Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1942, è il seguente:

«Art. 31. — L'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice nazionale.

La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'Ispettrice nazionale e di concerto col Presidente generale dell'associazione.

Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale su modello conforme all'allegato n. 4 del presente regolamento e reca le firme dell'Ispettrice nazionale e del Presidente generale.

Il diploma è accompagnato dalla tessera e dal distintivo di cui agli articoli 61 e 62 e importa il versamento della tassa di cui all'art. 76.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, come modificato dal decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria», convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2009, è il seguente:

«Art. 5 *(Disposizioni in materia penale)*. — 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

6-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera *e)*, della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art. 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007, è il seguente:

«82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 24, comma 76, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009, supplemento ordinario, è il seguente:

«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.».

09G0117
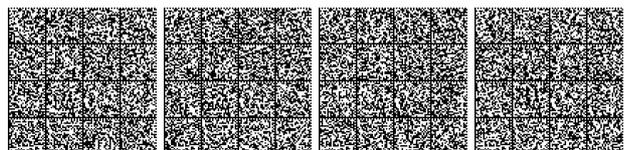
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009.

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 3793).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2009, con il quale è stato dichiarato fino al 31 maggio 2010 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia) per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia;

Considerato che a seguito delle attività svolte presso i predetti siti sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di biogas la cui captazione dovrà essere effettuata preventivamente rispetto alle azioni di bonifica;

Considerato, pertanto, che tale rinvenimento, comportando interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli già approvati con decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 3209 del 18 dicembre 2006, ha reso necessaria la revisione e l'aggiornamento del piano di cui al citato decreto, unitamente alla rivisitazione del relativo crono programma;

Considerato che, in data 29 aprile 2009, è stato approvato con decreto 8254/Qdv/Usi/B del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto per l'effettuazione della messa in sicurezza permanente dei siti pubblici sopra richiamati, in seguito alla Conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il predetto dicastero il 27 aprile 2009;

Considerato, che sul territorio della regione Puglia sono già in corso azioni volte a fronteggiare la situazione di criticità esistente nel settore dei rifiuti;

Considerato, inoltre, che la Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 25 novembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per la mancata bonifica delle discariche pubbliche e private presenti nel sito di interesse nazionale di Manfredonia, a cui ha fatto seguito l'emanazione di un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE;

Considerato, che per l'esecuzione della citata sentenza è stata avviata un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, per evitare l'ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

Considerato che è divenuto urgente, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, attuare interventi immediati sulle discariche pubbliche Pariti 1 RSU e Conte di Troia;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con note del 24 giugno e del 2 luglio 2009;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia è nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento di attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia).

2. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a nominare apposito soggetto attuatore che opererà sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo. Con separato atto il Commissario delegato determina il compenso del soggetto attuatore, tenuto conto della specifica professionalità posseduta, con oneri a carico dei fondi commissariali.

Art. 2.

1. Nelle aree delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia comprese nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del 10 gennaio 2000, il Commissario delegato provvede, in via prioritaria rispetto ad ogni altra iniziativa, all'approvazione ed alla realizzazione del progetto esecutivo dell'intervento di bonifica sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare il 27 aprile 2009.

2. L'approvazione di cui al comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale.

3. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, è autorizzato ad avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, all'uopo utilizzando le convenzioni già esistenti.

4. Il medesimo Commissario, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente ordinanza potrà, altresì, avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi e della cooperazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
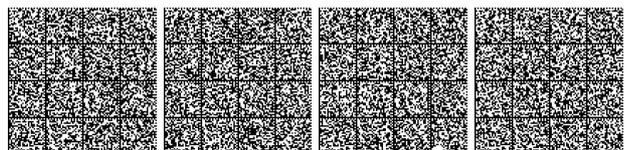
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato ed il soggetto attuatore possono derogare, ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

a) articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;

b) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis* e successive modifiche ed integrazioni;

c) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

d) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 11, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire;

f) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 7-*bis* e 9;

g) legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26.

Art. 4.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico alle attività che devono essere svolte per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato o, il Soggetto attuatore, possono avvalersi di non oltre tre esperti di elevata qualificazione, per i quali, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina con proprio provvedimento i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

2. Per le attività di cooperazione necessarie all'attuazione della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi fino ad un massimo di tre unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo dicastero e di personale in servizio presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze e finalità del suddetto dicastero, nonché fino ad un massimo di due esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto personale il Commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonché il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. Agli esperti è riconosciuta una indennità mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di euro 10 milioni a valere sui fondi esistenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, per 24 milioni di euro a valere sui fondi stanziati con delibera CIPE 35/05 e 3/06 come definiti negli Accordi di programma quadro «Risanamento e tutela del territorio della regione Puglia» del 4 agosto 2004, II e III atto integrativo, nonché ulteriori economie che la regione reperirà per il completamento dell'intervento. Le risorse di cui al presente articolo saranno trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09165

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3796).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, con contestuale nomina del Prefetto di Palermo a Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, non-

ché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786;
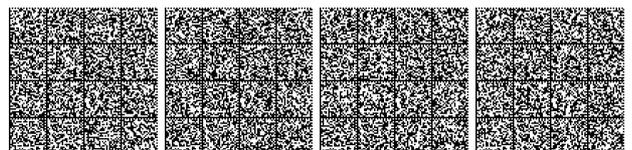
Ribadita la necessità di assicurare la continuità e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali, nonché di disporre tempestivamente delle risorse finanziarie occorrenti a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuità;

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di Palermo, attraverso la preordinazione di strumenti ulteriori rispetto a quelli individuati all'art.1, comma 1, lett. *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786;

Visti gli esiti della riunione del 13 luglio 2009;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regioni Marche, nonché le note del Presidente della regione Marche del 24 giugno 2009 e del 15 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comune di Palermo è autorizzato a disporre la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo provvedimento resta in vigore fino ad eventuale nuova variazione adottata con delibera del Consiglio comunale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il comune di Palermo è autorizzato a disporre, in deroga all'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le necessarie variazioni al bilancio di previsione con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo provvedimento resta in vigore fino ad eventuale nuova variazione adottata con delibera del Consiglio comunale.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per fronteggiare gli eventi calamitosi e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio delle regioni Marche, i fondi già trasferiti alla medesima Regione ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, 14 febbraio 1992, n. 185 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per far fronte a specifici eventi calamitosi possono essere utilizzati per le spese inerenti ai danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola causati dagli eventi calamitosi per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 185 del 1992 o dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 con riferimento ai territori individuati come danneggiati.

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. I soggetti attuatori di cui al comma 4 provvedono all'espletamento delle iniziative ai medesimi demandate con i poteri di cui all'art. 3 della stessa ordinanza di protezione civile n. 3747/2009 e sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario delegato».

Art. 4.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 gennaio 2010.

Art. 5.

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Palermo-Bellolampo, il Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009 è autorizzato ad utilizzare una porzione di area ubicata all'interno della predetta discarica, denominata V vasca, per la realizzazione di un sito di discarica per rifiuti non pericolosi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale n. 590 del 10 giugno 2004 ed alle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla compatibilità ambienta-

le della discarica per rifiuti non pericolosi, denominata V vasca, prevista nel progetto «Sistema Palermo», approvato con ordinanza commissariale n. 1455 del 29 novembre 2004, dei quali rimane ferma la piena vigenza.
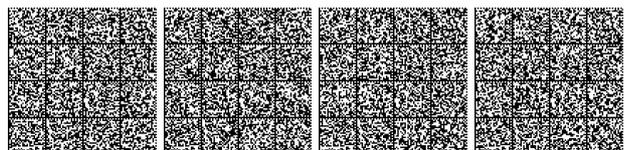
La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09581

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1). (Ordinanza n. 3798).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1);

Preso atto che, in seguito alla insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A (H1N1) in più aree del mondo, l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 5 alla fase 6, la più elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale in atto»;

Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a mitigare l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale da nuovo virus A (H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Piano Pandemico Nazionale;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di contrastare la diffusione della pandemia influenzale da nuovo virus A (H1N1) e di assicurare la tempestiva attuazione di un piano strategico di vaccinazione della popolazione maggiormente esposta agli effetti del predetto virus, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a provvedere con i poteri di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 ed anche esercitando diritti di prelazione già acquisiti presso produttori farmaceutici per contrastare altri tipi di pandemie influenzali con produttori farmaceutici, ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura di dosi di vaccino, farmaci antivirali ed i dispositivi di protezione individuale necessari per assicurare la vaccinazione delle categorie sensibili e comunque di almeno il quaranta per cento della popolazione residente nel territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede, nel limite delle risorse sui capitoli di bilancio allo scopo finalizzati della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle misure di sorveglianza e controllo delle patologie infettive e diffusive per la prevenzione dell'influenza umana da virus A (H1N1) ed il potenziamento dell'attività di profilassi sul territorio nazionale, è autorizzata la proroga fino al 31 luglio 2010 e nel limite di 46 unità dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-sanitario non dirigenziale di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nell'ambito delle risorse stanziate dal medesimo decreto-legge convertito.

Art. 3.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2005, sono aggiunte le seguenti parole:

«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, art. 36;

legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 187;

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 74, comma 6;

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 7.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09582
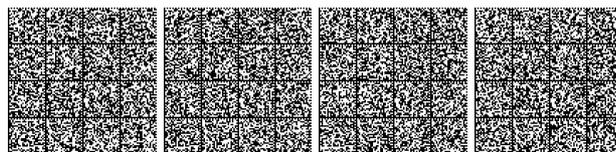
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2009.

Copertura, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004. n. 47, il quale all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo dei contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio dei contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui ai predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivami dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, in attuazione dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, con il quale sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende dei trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato ì stato quantificato un onere pari ad euro 57.765.834,47;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 21 dicembre 2005, n. 266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009, che quantifica — per l'anno 2006 — gli oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto secondo i criteri e da ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo che stabiliva la percentuale di riparto nella misura del 68,95935675%. data dal rapporto tra la semina disponibile e il totale delle somme richieste;

Vista, la legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2009, che, all'art. 7, comma 1-*quater*, prevede che sono considerate valide le domande pervenute anche successivamente ai termine indicato nel predetto Comunicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 e dispone. altresì, l'autorizzazione di una spesa pari ad euro 1.200.000,00;

Considerato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007 è stato quantificato un onere pari ad euro 1.194.977,62;

Ritenuto di dover procedere al riparto secondo le modalità e i criteri dì ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico locale aventi titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme, relative alle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque entro il 31 dicembre
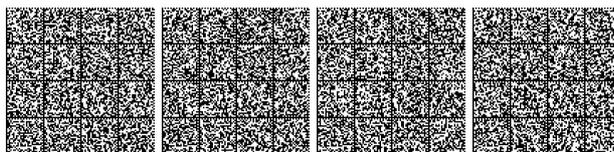
2007, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sulla base della percentuale di riparto del 68,95935675 % prevista dal decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 226

09A09166

DECRETO 7 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavori della Tessival Sud s.r.l. (Decreto n. 46453).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 30 aprile 2009, relativo alla società Tessival Sud S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Tessival Sud S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la tabella allegata che individua, tra l'altro, sulla base dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del trattamento CIGS;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 30 aprile 2009, in favore di un numero massimo di 272 unità lavorative della società Tessival Sud S.r.l., unità di Airola (Benevento).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione è determinato sulla base dei seguenti riferimenti:

CIGS 2009	**PRIMA CONCESSIONE**
1) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (valore medio)	€ 747,42
2) ANF	€ 50,00
3) SOSTEGNO AL REDDITO	€ 901,95
4) SOSTEGNO AL REDDITO (70%)	€ 631,37
VALORE MEDIO MENSILE PER OGNI LAVORATORE A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE (1+2+4)	**€ 1.428,79**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.065.363,84.

Matricola INPS: 1103101539.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.065.363,84 graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A09163

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Helena Neulichedl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Helena Neulichedl nata a Bolzano (Italia) il giorno 8 novembre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 12 dicembre 2008 dalla Technische Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Technische Universität München - Germania, in data 12 dicembre 2008 alla sig.ra Helena Neulichedl, nata a Bolzano (Italia) il giorno 8 novembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Helena Neulichedl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09170

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici» denominato Fondo formazione servizi pubblici.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1 e 2 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 20 gennaio 2009, tra l'organizzazione datoriale Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, già citata e successive modificazioni;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici» (in seguito denominato «Fondo»), a rogito del notaio Marina Fanfani in Roma, repertorio n. 57443 - raccolta n. 16520, registrato a Roma il 22 giugno 2009, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrale e sostanziale;

Vista l'istanza presentata dal Presidente del Fondo in data 18 febbraio 2009 (integrata con l'invio degli atti costitutivi in data 25 giugno 2009) con la quale si chiede il riconoscimento della personalità giuridica dello stesso, denominandolo «Fondo formazione servizi pubblici»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo già citato alle finalità del comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici» (Fondo formazione servizi pubblici) con sede in Roma, è riconosciuta la personalità giuridica.
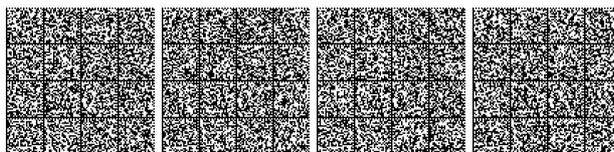
Art. 2.

L'associazione «Fondo formazione servizi pubblici» è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

09A09037

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mayerle Cristancho Hernandez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazione, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mayerle Cristancho Hernandez ha chiesto il riconoscimento del titolo «Profesional en Fisioterapia» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per i quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Profesional en Fisioterapia» rilasciato in data 29 settembre 1999 dalla «Universitaria Manuela Beltran» con sede a Bogotà (Colombia), alla sig.ra Mayerle Cristancho Hernandez, nata a Barrancabermeja (Columbia) il 29 settembre 1974 e riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale 741/94).

2. La sig.ra Mayerle Cristancho Hernandez è autorizzata ad esercitare in italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09177

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pamela Levano Vargas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pamela Levano Vargas ha chiesto il riconoscimento del titolo Licenciada en Tecnologia Medica - Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciada en Tecnologia Medica - Area: Terapia Fisica y Rehabilitacion» rilasciato in data 19 aprile 2004 dalla «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» sita a Lima (Perù), alla sig.ra Pamela Levano Vargas, nata ad Amazonas (Perù) il 17 gennaio 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Pamela Levano Vargas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09178

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Elzbieta Miskowiec, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Anna Elzbieta Miskowiec, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Technik fizjoterapii » conseguito nell'anno 2004 presso la «Policealnej Szkole Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. Mikolaja Reja w Bielsku – Bialej» con sede a Bielsko-Biala (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV//39952 del 20 dicembre 2006 con la quale questa Amministrazione ha comunicato alla sig.ra Anna Elzbieta Miskowiec che il riconoscimento del titolo di «Technik fizjoterapii» è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 10 marzo 2005, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico pediatrico, ortopedico e neurologico o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia pediatrica e riabilitazione respiratoria;

Vista la nota in data 9 gennaio 2007 con la quale la sunnominata Anna Elzbieta Miskowiec ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la relazione in data 15 settembre 2008 del Direttore dell'Unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell'Azienda Ospedaliera «S. Giovanni di Dio» di Agrigento, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché la competenza e professionalità della sig. ra Anna Elzbieta Miskowiec;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Technik fizjoterapii», conseguito nell'anno 2004 presso la «Policealnej Szkole Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. Mikolaja Reja w Bielsku – Bialej» con sede a Bielsko-Biala (Polonia) dalla sig.ra Anna El-

zbieta Miskowiec, nata a Zywiec (Polonia) il 14 luglio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09179

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bianca Aparecida Pazin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bianca Aparecida Pazin ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2001, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

I. Il titolo «Fisioterapeuta» rilasciato nell'anno 2001 dalla «Universidade do Grande ABC» con sede a Santo André (Brasile), alla sig.ra Bianca Aparecida Pazen nata a San Paolo (Brasile) il 19 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Bianca Aparecida Pazin è autorizzata ad esercitare la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09180

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ, DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2009.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 241/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per
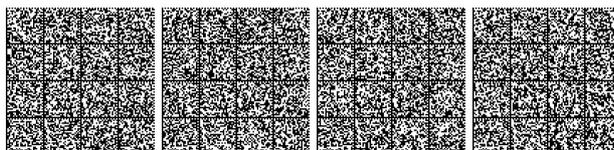
la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2009, riportate nel resoconto sommario relativo al progetto n. 10782 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione, di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentato ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, è ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'art. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipale. comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.863.000,00 ripartita in euro 2.341.000,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.522.000,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 295
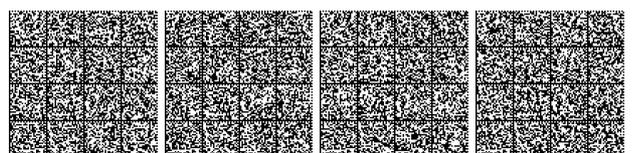
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 10782

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10782 del 30/12/2003 Comitato del 21/01/2009

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studi, indagini e realizzazione di impianti in nuovi materiali (leghe e compositi) integrati con materiali biologici allo scopo di favorire l''osteointegrazione

Inizio: 01/09/2007

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 60

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

GHIMAS SPA
Casalecchio di Reno

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori nell'ambito del progetto di ricerca avente per obiettivo la realizzazione di impianti in nuovi materiali (leghe e compositi) integrati con materiali biologici allo scopo di favorire l'osteointegrazione, da effettuarsi presso il nuovo centro di ricerca di Ghimas SpA.

Inizio: 01/01/2009

Durata Mesi: 10

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

GHIMAS SPA
Casalecchio di Reno (BO)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.080.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.890.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.050.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	140.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	750.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.110.000,00	€ 860.000,00	€ 3.970.000,00	€ 140.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 780.000,00	€ 190.000,00	€ 970.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.890.000,00	€ 1.050.000,00	€ 4.940.000,00	€ 140.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 10782

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.341.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.264.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	77.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.522.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.466.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	56.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- Immissione di mezzi finanziari adeguati, da ewffettuarsi sotto forma di aumento di Capitale Sociale o Conferimento dei soci in conto futuro aumento del Capitale Sociale e/o finanziamento esterno, per un importo totale pari ad almeno 400K€. Prima della stipula del contratto, la richiedente dovrà quindi rendere evidenza della delibera di Conferimento dei soci in conto futuro aumento del Capitale Sociale e/o finanziamento esterno, per un importo totale pari ad almeno 400K€, da effettuare proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori ed alle richieste di erogazione e da mantenere per tutta la durata del programma.
- Relativamente al Centro di Ricerca; la Società dovrà presentare un contratto di locazione dell'area nella quale sarà realizzato il Centro di Ricerca, che dovrà terminare ALMENO 6 anni dopo la conclusioine del progetto.

09A09169

DECRETO 2 luglio 2009.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali - Anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 4 giugno 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 15 maggio 2009 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V;

Vista la nota in data 24 febbraio 2009 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

Vista la nota in data 16 giugno 2009 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia -

Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, - Reparto Esami Avvocato;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2009-2010;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2009-2010 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è pari a 5000 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 2 luglio 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

09A09184

DECRETO 8 luglio 2009.

Disposizioni relative agli esami finali delle lauree triennali dell'area sanitaria - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della Sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2008-2009, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2009 e marzo-aprile 2010.

Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università - e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 8 luglio 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Vice Ministro
FAZIO

09A09183

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2009.

Iscrizione dell'organismo denominato «Bios Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito, da parte di «BIOS Srl» con sede in Marostica, Via Monte Grappa n. 37/C, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n.162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha verificato che l'organismo «BIOS Srl» è conforme alla norma EN 45011 e pertanto può essere autorizzato ad effettuare i controlli sui prodotti di cui al regolamento (CE) 509/2006 e regolamento (CE) 510/06;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 6 luglio 2009;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «BIOS Srl» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «BIOS Srl», con sede in Marostica, via Monte Grappa n. 37/C, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 14 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

L'organismo iscritto «BIOS Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «BIOS Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09168

DECRETO 20 luglio 2009.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Vista la nota del 3 luglio 2009, della Monsanto Agricoltura Italia, con la quale si comunica che la denominazione dell'ibrido indicato nel dispositivo è da considerarsi definitiva;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Visto il Bollettino delle varietà vegetali n. 4/2008 nel quale sono pubblicate le nuove denominazioni proposte;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere le proposta sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
11483	DKC6795	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A09182

DECRETO 29 luglio 2009.

Modifica del decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 20 luglio 2009, numero di protocollo 11278, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 12 settembre 2005, numero di protocollo 64914;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 gennaio 2006 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09401
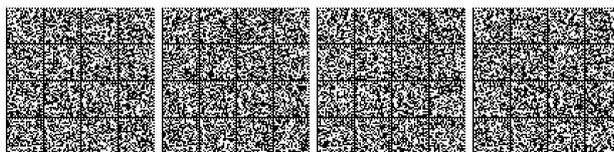
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della coop. «Agricoltura servizi S.C. a R.L.», in Plataci.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. N.96 del 2 aprile 2007 con il quale la Società Cooperativa «Agricola servizi S.C. a R.L.» con sede in Plataci (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB N.513 del 25 settembre 2007 con il quale l'avv. Antonio Algieri è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del Rag. Campisi Francesco dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2008 con la quale l'avv. Antonio Algieri rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mirabelli Sabrina nata a Cosenza, il 26 agosto 1967 con studio in Rende, via Brodolini n. 20, è nominata commissario liquidatore della società «Agricoltura servizi S.C. a R.L.» con sede in Plataci (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale GAB. n. 96 del 2 aprile 2007, in sostituzione dell'avv. Antonio Algieri.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09400

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «La Terziaria soc. coop. a R.L.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 19 settembre 2007, dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «La Terziaria soc. coop. a R.L.» con sede in Milano, costituita in data 22 maggio 1990, con atto a rogito del Notaio dott. Russo Francesco di Sant'Angelo Lodigiano (Milano), n. REA MI-1342618 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il Rag. Dugo Sebastiano Roberto, nato ad Erba (Como) il 6 giugno 1953, con studio in Erba (Como), Viale G. Mazzini,18/c ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09399
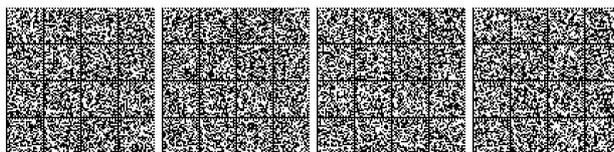
DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «S.A.Mer. - società agricola meridionale», in Cassano allo Jonio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1999 con il quale la Società Cooperativa «S.A.Mer. - società agricola meridionale» con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Mauro Granieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2000 con il quale il rag. Vincenzo Benvenuto è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Mauro Granieri rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2004 con il quale il dott. Guglielmo Converso è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del rag. Vincenzo Benvenuto rinunciatario;

Considerato che il dott. Guglielmo Converso non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 26 ottobre 2007;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Mirabelli Sabrina nata a Cosenza, il 26 agosto 1967 con studio in Rende (Cosenza), via Brodolini n. 20, è nominata commissario liquidatore della società «S.A.Mer. - società agricola meridionale» con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1999 in sostituzione del dott. Guglielmo Converso.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09398

DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa « Società cooperativa agricola Cutro a R.L.», in Cutro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1983 con il quale la Società Cooperativa «Società cooperativa agricola Cutro a R.L.» con sede in Cutro (Catanzaro) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Cancellieri Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali del 4 febbraio 1988 e 17 gennaio 2007 con i quali si è provveduto a nominare commissari liquidatori poi sostituiti;

Visto il decreto ministeriale n. 335 del 5 giugno 2007 con il quale l'Avv. Antonio Algieri è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione dell' Avv. Antonio Manica dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2008 con la quale l'Avv. Antonio Algieri rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Stella Angelina nata a Rossano (Cosenza), l'11 settembre 1963 con studio in Rossano (Cosenza), via Trieste n. 14, è nominata commissario liquidatore della società «Società cooperativa agricola Cutro a R.L» con sede in Cutro (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 2 agosto 1983, in sostituzione dell'Avv. Antonio Algieri.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09397

DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Agro zoo food - piccola società cooperativa a r.l.», in Cassano allo Jonio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 con il quale la Società Cooperativa «Agro zoo food - piccola società cooperativa a R.L.» con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Palopoli Giampiero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali del 4 febbraio 2005 e del 17 gennaio 2007, con i quali si è provveduto a nominare commissari liquidatori poi dimissionari;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 308 del 5 giugno 2007 con il quale l'Avv. Antonio Algieri è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. De Luca Alberto dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2008 con la quale l'Avv. Antonio Algieri rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Mirabelli Sabrina nata a Cosenza, il 26 agosto 1967 con studio in Rende (Cosenza), via Brodolini n. 20, è nominata commissario liquidatore della società «Agro zoo food - piccola società cooperativa a R.L.» con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 5 maggio 2004 in sostituzione dell'Avv. Antonio Algieri.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09396

DECRETO 6 luglio 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la Società Cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2006 con il quale la procedura e stata prorogata fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione del dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2008 con il quale la procedura è stata prorogata per ulteriori otto mesi a decorrere dalla data di scadenza del predetto decreto;

Visto il Decreto Direttoriale 24 aprile 2009 n. 06/SGC/2009, con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del predetto decreto;

Vista la nota del 17 giugno 2009 con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato al fine di concludere le operazioni di risanamento dell'ente già avviate e perseguire la risoluzione delle problematiche che ancora oggi si frappongono all'assegnazione degli alloggi ai soci;
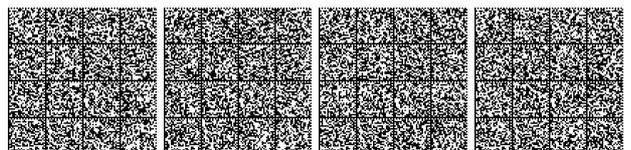
Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale anche alla luce della rilevanza sociale della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è prorogata, a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto, sino al 31 dicembre 2009.

Art. 2.

Al dott. Francesco Gioiello sono confermati, in qualità di Commissario Governativo, i poteri del Consiglio di Amministrazione per il periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo è attribuito il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo collegio sindacale.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

Il direttore generale: CINTI

09A09395

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 giugno 2009.

Ripartizione del finanziamento straordinario relativo alle misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, che stabilisce un finanziamento straordinario di 11 milioni di euro per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico;

Visto il decreto 3 marzo 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, a favore delle regioni e delle province autonome sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli ai sensi dell'art. 1 del decreto 3 marzo 2009;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni: Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Sicilia sui dati relativi al numero di veicoli incentivabili ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la base di dati di cui alla tabella dell'ACI «Autobus distinti per regione e uso - Anno 2007», con riferimento agli autobus per uso pubblico di categoria Euro 0, Euro 1 e Euro 2;

Considerato che le comunicazioni pervenute dalle regioni e dalla province autonome non forniscono un quadro completo ai fini della ripartizione delle risorse del finanziamento straordinario;

Decreta:

Art. 1.

1. Il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33 per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, è ripartito a favore delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano in base ai dati relativi al trasporto pubblico, utilizzando la base di dati dell'ACI «Autobus distinti per regione e uso - Anno 2007», come segue:

Piemonte	€ 851.324
Valle d'Aosta	€ 30.346
Lombardia	€ 1.496.752
Liguria	€ 355.018
Friuli-Venezia Giulia	€ 160.867
Bolzano	€ 130.195
Trento	€ 116.816
Veneto	€ 733.203
Emilia-Romagna	€ 838.272
Toscana	€ 683.278
Umbria	€ 231.349

Marche	€ 274.747
Lazio	€ 1.082.673
Abruzzo	€ 294.652
Molise	€ 81.902
Campania	€ 1.070.927
Calabria	€ 446.382
Puglia	€ 539.705
Basilicata	€ 245.380
Sicilia	€ 883.303
Sardegna	€ 452.909

Art. 2.

1. In deroga al termine di «centoventi giorni» previsto all'art. 3 del decreto 3 marzo 2009, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e il relativo costo sostenuto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare eroga il relativo finanziamento entro i successivi sessanta giorni, in base al numero dei veicoli omologati.

3. I contributi ripartiti ai sensi dell'art. 1 e non usufruiti totalmente o parzialmente dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono successivamente impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle regioni e province autonome che hanno registrato un numero di richieste di dispositivi superiore quelli incentivabili con la ripartizione di cui al citato art. 1.

Roma, 12 giugno 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 306

09A09164

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 luglio 2009.

Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR. (Deliberazione n. 34/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 181;

Vista la Raccomandazione della CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ECC/REC(03)01, concernente «Implementation and use of CLI (Calling Line Identification) within CEPT countries»;

Vista la Raccomandazione della CEPT ECC/REC(06)03, concernente «Principles related to numbering plans for SMS short codes»;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, con la finalità di introdurre talune disposizioni in grado di dare soluzione a criticità emerse nella fase attuativa del Piano stesso;

Considerato che la delibera n. 26/08/CIR prevede che talune disposizioni del Piano di numerazione, con riferimento in particolare a quelle relative alla decade «4», entrino in vigore il 1° luglio 2009;

Vista la delibera n. 25/09/CIR recante «Consultazione pubblica concernente misure urgenti di modifica ed in-

tegrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR», con la quale l'Autorità ha ritenuto opportuno consentire a tutti i soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni e commenti sulle proposte di modifica all'allegato A della delibera n. 26/08/CIR, riportate in allegato alla stessa delibera di consultazione, prevedendo tuttavia lo svolgimento del procedimento in tempi ridotti in conseguenza della necessità di adottare eventuali determinazioni su taluni aspetti in tempo utile rispetto alla scadenza predetta;
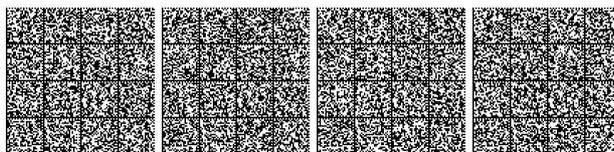
Visti i contributi presentati da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione pubblica: 1288 Servizio di Consultazione Telefonica s.r.l., Acotel S.p.a., AIIP Associazione Italiana Internet Providers, COOP Italia soc. coop.va, Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., Eutelia S.p.a., Fastweb S.p.a., H3G S.p.a., Il Numero Italia s.r.l., Jet Multimedia Italia S.p.a., Mediaset S.p.a., Netsize Italia s.r.l., Noverca Italia s.r.l., Poste Mobile S.p.a., PSA Peugeot Citroen, Mediaset S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., WIND Telecomunicazioni S.p.a.; congiuntamente da tredici enti non profit: Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini – AIL Associazione Italiana contro le Leucemie - AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AMREF Italia African Medical and Research Foundation - Cesvi Cooperazione e Sviluppo - Comitato Italiano per l'Unicef Onlus - Comitato Telethon Fondazione Onlus - Fondazione Banco Alimentare Onlus - Fondazione Terre des hommes Italia Onlus - Medici Senza Frontiere Onlus - Save the Children Italia Onlus - WWF Italia (World Wildlife Foundation); congiuntamente da sette Content Service Provider (CSP): Arvato Mobile S.p.a. - Buongiorno S.p.a. - Dada.net S.p.a. - David2 S.p.a. - Neomobile S.p.a. -Neonetwork s.r.l. - Zero9;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica, nel seguito sintetizzati in relazione a ciascuna delle proposte descritte nell'allegato B alla delibera n. 25/09/CIR, tralasciando di riportare le argomentazioni non direttamente correlate a tali proposte, che saranno oggetto di trattazione in altra sede.

A) In merito al rinvio al 1° novembre 2009 del termine del 1° luglio attualmente previsto per l'attuazione del nuovo assetto della decade «4», (con conseguente slittamento di quattro mesi del calendario di attuazione connesso alle modifiche relative a tale decade) al fine di disporre di un ulteriore lasso di tempo per portare a conclusione i lavori in corso sulla definizione delle specifiche di interconnessione ed implementarle in rete. (Tale rinvio comporta la modifica dell'art. 30, commi 3, 3-*bis* e 4).

Le posizioni espresse dai partecipanti:

Ventidue rispondenti sono favorevoli al rinvio dell'entrata in vigore delle norme relative alla decade «4»; in particolare undici ritengono indispensabile che la nuova data non sia fissata prima di 12 mesi (vale a dire al 1º luglio 2010), sette richiedono un termine di tempo superiore ai 4 mesi previsti in consultazione, quattro si dichiarano favorevoli al rinvio al 1° novembre proposto in consultazione.

L'argomentazione principale rappresentata a sostegno della richiesta di rinvio è la tempistica per la definizione della specifica tecnica per l'interconnessione, la conseguente implementazione sugli impianti e la sperimentazione in campo.

Evidenziano, infatti, che il piano di lavoro concordato tra gli operatori prevedrebbe la definizione della specifica entro luglio 2009 e successivamente un semestre per l'implementazione nelle reti ed ulteriori cinque sei mesi di esercizio sperimentale. A riguardo rappresentanti dei CSP hanno espresso la volontà di intervenire nella definizione della specifica tecnica al fine di garantire trasparenza sulle informazioni che consentono l'addebito al cliente solo a servizio effettivamente ricevuto anche nell'interfaccia tra operatori e CSP.

Alcuni hanno manifestato la necessità di disporre di un tempo più lungo anche per la migrazione degli attuali servizi interni di rete verso le numerazioni «40», «41» e «42» riservate a tali servizi dalla nuova disciplina.

Diversi rispondenti hanno argomentato in relazione al contributo annuale dovuto per i diritti d'uso delle numerazioni pubbliche in decade «4», sia raccomandando la gratuità delle stesse per tutto il periodo di rinvio, sia sostenendo come necessaria una riduzione a regime del predetto contributo per evitare che il contraccolpo economico si ripercuota su tutti gli attori del mercato, in particolare, sui fornitori di servizi a contenuto, determinando l'espulsione dal mercato stesso di piccoli soggetti che offrono servizi potenzialmente rivolti o, di fatto, utilizzati da una limitata platea di utenti. Infatti, evidenziano che i soli contributi amministrativi rendono i servizi di nicchia non più remunerativi. In tale ottica qualcuno di questi ha richiesto una revisione dei contributi e/o una ulteriore fase di gratuità del contributo, successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina della decade «4».

Molti dei rispondenti fanno presente che sussiste un numero non trascurabile e diversificato di situazioni in cui i numeri in decade «4» fino ad ora utilizzati sono preregistrati nei terminali, al fine di facilitarne l'accesso da parte degli utenti, oppure sono registrati nei software di gestione di centrali di commutazione in fase di obsolescenza, per le quali un intervento di modifica presenta notevoli difficoltà. Per tali motivi, l'operazione di migrazione dei servizi su numerazioni coerenti con il nuovo assetto normativo richiederebbe tempi più lunghi di quanto ipotizzato dall'Autorità.

Va, infine, menzionato che alcuni rispondenti hanno osservato che la proposta di rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla decade «4» non è accompagnata da misure atte a favorire, nel periodo transitorio, iniziative da parte degli operatori tese ad avviare le negoziazioni con i soggetti interessati all'apertura di numerazioni pubbliche in accordo con la nuova disciplina, né sono fornite indicazioni in merito ai rapporti economici.

Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene di poter accogliere, in parte le motivazioni proposte a giustificazione della richiesta di ulteriore rinvio, preso atto dell'accordo degli operatori che prevede, tra l'altro, il rilascio delle specifiche consolidate dell'interfaccia della piattaforma d'interconnessione
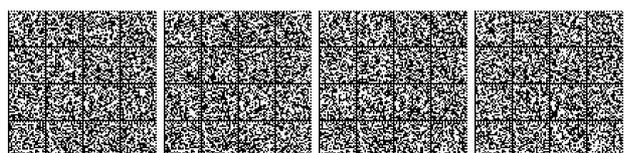
SMS/MMS entro il mese di luglio 2009. L'Autorità ritiene che sia il periodo necessario per la disponibilità dei sistemi alla sperimentazione sia il periodo per la relativa implementazione in rete, entrambi previsti nell'accordo degli operatori, possano essere ridotti. Pertanto, tenendo in ogni caso conto dell'opportunità di evitare un gravame eccessivo sulle strutture aziendali e superare il periodo di festività natalizie, nel quale le aziende sono impegnate a fronteggiare picchi di richieste di servizi, individua nel 1º febbraio 2010 la data di entrata in vigore della nuova disciplina delle numerazioni in decade «4», che rappresenta un ulteriore trimestre di rinvio rispetto a quanto proposto in consultazione. Conseguentemente si anticipa al 1º agosto 2009 la data entro la quale dovranno essere rilasciate le relative specifiche tecniche di interconnessione, dal momento che, a quanto hanno comunicato gli stessi rispondenti, tali specifiche sono in pratica già concordate tra gli operatori di rete dallo scorso 30 giugno; pertanto, ancorché da ufficializzare, tale specifica potrà essere utilizzata dagli operatori e dai CSP per avviare immediatamente lo sviluppo dei nuovi sistemi.

Le ulteriori tempistiche prospettate, per l'implementazione in rete e la sperimentazione, appaiono non giustificate su basi concrete ma ipotizzate solo a discrezione dei proponenti e irragionevolmente protratte, con ciò inducendo a ritenere che non vi siano ostacoli tecnici al contenimento delle stesse purché gli operatori assumano le iniziative idonee ed impieghino le risorse necessarie, al fine di raggiungere l'obiettivo della piena operatività dell'interconnessione entro la nuova scadenza sopra indicata.

È opportuno che nella valutazione della questione in tutte le sue implicazioni si tengano presenti le motivazioni di fondo che hanno indotto l'Autorità a riformare con il nuovo Piano di numerazione la disciplina delle numerazioni in decade «4». Tali motivazioni vanno fatte risalire, in buona sostanza, alla necessità di porre fine ad una situazione di innegabile vantaggio competitivo goduto dagli operatori dotati di rete, che disponevano di una risorsa pubblica, gestita in modo pressoché autonomo ed a titolo gratuito, nei confronti degli altri operatori dei servizi di comunicazione elettronica. Nello stabilire la nuova disciplina, tramite la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera n. 26/08/CIR il 24 luglio 2008, già era stato previsto un tempo congruo (circa un anno) per l'adeguamento, a fronte del quale gli operatori di rete, tuttavia, non hanno mostrato di mettere in atto le iniziative necessarie con la dovuta solerzia. Di ciò fornisce palese prova la circostanza che le attività per concordare gli standard di interconnessione, di fatto, hanno avuto inizio solo nei primi mesi del 2009 e si sono concluse il 30 giugno 2009, nel giro di pochi mesi quindi, a dimostrazione che il transitorio previsto era già da considerasi adeguato.

È altresì da notare che, nel definire il calendario di attuazione nell'ambito del procedimento che ha portato alle disposizioni recate dalla delibera n. 26/08/CIR, si era, tra l'altro, considerato che analogo passaggio da numerazione interna di rete a numerazione pubblica era stato attuato in altri Paesi senza definire specifiche tecniche *ad hoc* e senza conseguenti lunghi tempi di attuazione; in tale ottica, infatti, la delibera n. 26/08/CIR non prevedeva la definizione di un'interfaccia standard. Tale eventualità è stata prevista in consultazione a seguito delle richieste degli operatori ed in quanto ritenuta necessaria da questi ultimi; ci si attende pertanto che non possano ingenerarsi ulteriori richieste di dilazioni dei termini motivate da una mancata previsione in proposito.

Peraltro, si ritiene, che in via temporanea gli operatori possano eventualmente trovare accordi che permettano di fornire i servizi con numerazione pubblica, in attesa di introdurre le nuove specifiche tecniche, anche mantenendo la stessa configurazione tecnica attuale.

Per le considerazioni che precedono, la concessione di una proroga di più di un semestre, da un lato appare idonea all'implementazione della disciplina, dall'altro limita per quanto possibile il protrarsi della situazione di vantaggio sopra citata, contenendo entro limiti di tempo ragionevoli il periodo in cui gli operatori di rete possono continuare ad utilizzare le numerazioni in atto con esenzione dal pagamento dei contributi amministrativi, esenzione che, viceversa, non troverebbe giustificazione nell'estendersi al periodo di dodici mesi richiesto da alcuni dei partecipanti alla consultazione.

Per quanto riguarda la problematica delle numerazioni registrate nei terminali ed in talune centrali, la cui soluzione potrebbe richiedere l'adozione di previsioni regolamentari specifiche, questa è oggetto di un approfondimento *in itinere* congiuntamente con gli operatori. In ogni caso, la posposizione della scadenza di più di un semestre concede un respiro temporale nel corso del quale tale questione sarà debitamente affrontata, giovandosi degli effetti di contenimento e riduzione quantitativa del fenomeno a seguito delle migrazioni che gli operatori avranno nel frattempo avviato.

Infine, l'Autorità ritiene che, allo scadere del nuovo termine fissato, i servizi che si intende continuare ad offrire sulla decade dovranno già essere stati migrati su numerazioni coerenti con il nuovo quadro, condizione che rappresenta necessariamente il punto di arrivo di attività tecniche ed anche negoziali condotte insieme ai fornitori di contenuti, che gli operatori presumibilmente porranno in essere nel loro stesso interesse, senza la necessità di prevedere specifiche disposizioni. Quanto ai rapporti economici, si rammenta che l'aver reso la numerazione di cui si tratta interoperabile, sottrae al quadro regolatorio un precedente elemento di ostacolo al dispiegarsi di una migliore situazione concorrenziale e di una più efficace autoregolazione del mercato.

B) In merito all'allungamento fino a 7 cifre di archi di numerazioni in decade 4. Ciò per rispondere ad una esigenza manifestata sia dagli operatori, sia dai soggetti fornitori di servizi, di disporre, in generale, di una maggiore quantità di risorsa che consentirebbe di differenziare maggiormente i servizi e permetterebbe all'utente una scelta chiara del servizio desiderato già all'atto della composizione del numero. La disponibilità di numerazione a lunghezza maggiore permetterebbe altresì agli operatori, specialmente di minori dimensioni, di acquisire diritti d'uso per i numeri a prezzi più contenuti consentendo lo sviluppo anche di servizi di nicchia con bassa diffusione che non sarebbero stati remunerativi nel caso di utilizzo di numerazioni a 5 cifre. (Modifiche all'art. 21).
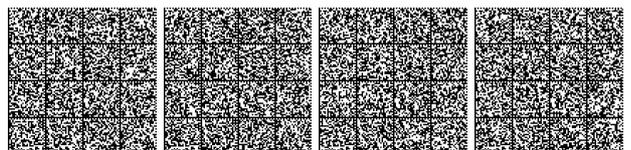
Le posizioni espresse dai partecipanti:

I rispondenti sul punto in questione (in totale 16), ad eccezione di uno, si sono dichiarati favorevoli all'allungamento della numerazione; dodici tra questi, peraltro, hanno richiesto che l'allungamento sia esteso ad un numero maggiore di numerazioni o, ancor meglio, all'intera porzione pubblica della decade «4», consentendo eventualmente agli assegnatari ed agli utilizzatori di prolungare a discrezione i codici a 5 cifre con post-digit fino ad 8 cifre (o 11 nella proposta di uno dei rispondenti). Uno dei rispondenti ha segnalato che le numerazioni a codice «49» sono attualmente utilizzate per la fornitura di servizi interni di rete e, quindi, secondo il meccanismo di migrazione previsto nel Piano di numerazione praticamente l'intera sottodecade «49» risulterebbe non assegnabile per un anno a far data dalla entrata in vigore della nuova disciplina, sottraendo la possibilità di assegnare numerazioni a 7 cifre per la categoria dei servizi a sovrapprezzo e di vendita di prodotti.

Quattro partecipanti hanno espresso in modo esplicito la richiesta che la determinazione del contributo del diritto d'uso per tali numerazioni «allungate» sia proporzionale alla maggiore disponibilità di numerazione e, in ogni caso, che l'importo del predetto contributo sia contenuto. A supporto di tale richiesta qualcuno ha citato ad esempio l'importo del contributo praticato in altre nazioni europee.

Il soggetto che si è dichiarato contrario all'allungamento sostenendo la mancata predisposizione dei propri impianti al trattamento di numerazioni in decade «4» di lunghezza superiore a 5 cifre, in subordine ha richiesto di valutare gli eventuali impatti temporali della implementazione sugli impianti dell'aumento del numero di cifre.

Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene di confermare la proposta in consultazione, con la sola modifica relativa alla sottodecade «48» che viene suddivisa su base terza cifra tra numeri a 5 cifre e numeri a 7 cifre, mentre la sottodecade «49» viene assegnata su base 5 cifre.

Non ritiene, invece, di accedere alla proposta di consentire l'allungamento delle numerazioni da parte dell'assegnatario, con l'aggiunta a discrezione di post-digit, in quanto tale modalità di utilizzo è contraria all'intero impianto del Piano di numerazione, che vede la lunghezza dei numeri come uno dei punti fermi della gestione efficiente della risorsa, sia per gli aspetti di interesse degli operatori che per gli aspetti di tutela dell'utenza.

L'Autorità, peraltro, condivide le istanze volte ad una definizione dei contributi per i diritti d'uso che sia commisurata alla disponibilità della risorsa e che tenga in debita considerazione l'opportunità di favorire l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti che offrono servizi a sovrapprezzo, lo sviluppo di nuovi servizi, nonché la sostenibilità economica di servizi rivolti ad una platea di clienti di numerosità limitata. In tal senso l'Autorità ritiene opportuno indicare nell'articolato i criteri di riferimento per la definizione dei contributi per i diritti d'uso delle nuove numerazioni individuate dal presente provvedimento.

Con l'occasione, in considerazione della ristrutturazione della decade che viene ora effettuata ed ai fini del mantenimento della coerenza complessiva, pur rimettendosi in materia alla definitiva valutazione della Amministrazione competente alla definizione della misura dei contributi, l'Autorità ritiene di dover segnalare alla predetta Amministrazione, l'opportunità di una revisione degli importi dei contributi già fissati per l'uso della numerazione pubblica in decade «4», tenendo in considerazione i medesimi criteri.

C) In merito alla possibilità di consentire l'uso del CLI (Calling Line Identifier), ora proibito dalle disposizioni della delibera n. 26/08/CIR per le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, limitatamente al caso di fornitura del servizio richiesto tramite SMS/MMS sia mediante le numerazioni in decade «4» sia mediante le altre numerazioni per servizi a sovrapprezzo. Tale misura, in effetti, dà al cliente la certezza che il contenuto che gli perviene sia stato inviato dallo stesso centro servizi al quale il cliente ha inviato la richiesta ed, al tempo stesso, consente un maggiore controllo da parte degli operatori di rete sull'origine dei contenuti veicolati.

Tuttavia per tutelare l'utenza da un possibile accidentale non voluto invio di risposta a tali messaggi recanti il CLI del fornitore del servizio, si imporrebbero determinate condizioni, quali il costo dell'eventuale risposta non superiore a quella prevista per i normali SMS non diretti a numerazione per servizi a sovrapprezzo e l'impossibilità di attivare servizi con l'invio di SMS del cliente vuoti. (modifiche degli articoli 6 e 23)

Le posizioni espresse dai partecipanti:

I sedici partecipanti che hanno risposto sulla questione di consentire per i servizi a sovrapprezzo forniti tramite SMS/MMS l'uso del CLI, si sono dichiarati favorevoli alla proposta in consultazione. Due hanno chiesto, inoltre, che accanto o in sostituzione del CLI sia ammesso l'invio di un c.d. «alias».

Con riferimento alla parte delle tutele dell'utenza si sono espressi tredici soggetti, favorevolmente alla proposta, con alcuni distinguo: uno ritiene la misura del blocco degli SMS/MMS «vuoti» superflua in quanto il basso costo imposto costituirebbe già una tutela sufficiente per l'utenza mentre il blocco costituirebbe un limite per la flessibilità di offerta di eventuali servizi; un altro chiede che l'onere dell'applicazione della misura del blocco degli SMS/MMS «vuoti» ricada sull'operatore MNO.

Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene di confermare la proposta in consultazione, soprassedendo in questa fase all'introduzione dei c.d. «alias» in quanto tale introduzione faciliterebbe la possibilità di alterazione fraudolenta del CLI-alias, per limitare la quale, la proposta avanzata di introdurre un registro nazionale degli «alias», non solo non sarebbe in grado di risolvere completamente il problema, ma costituirebbe, altresì, un'ulteriore complicazione gestionale ed un incremento dei relativi costi; una migliore riconoscibilità ai fini commerciali, rispetto a quella fornita dal mero CLI, può essere perseguita mediante l'inserimento di un identificativo del mittente nel testo del SMS/MMS. Per
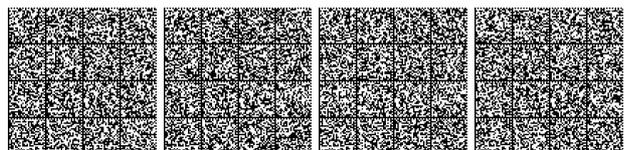
quanto riguarda il blocco di SMS/MMS «vuoti» l'Autorità conferma il vincolo imposto a maggior garanzia dell'utenza, quale soluzione opportuna, soprattutto nella fase di migrazione della decade «4» da numerazione interna di rete a numerazione pubblica.

D) In merito alla conseguente possibilità di consentire l'uso del CLI anche nel caso di utilizzo di SMS da parte di un servizio informazioni abbonati per la fornitura al cliente delle informazioni richieste, con riferimento alle attuali modalità di espletamento del servizio informazione abbonati, a prescindere dalle decisioni finali che saranno assunte a seguito della consultazione in corso sulla possibilità di offrire il servizio interamente (vale a dire anche per la richiesta del servizio) mediante SMS. (Modifiche all'art. 6).

Le posizioni espresse dai partecipanti:

Le risposte a tale punto sono sintetizzate con quelle del precedente punto *C)*, dal quale, in sostanza, il punto *D)* deriva come logica conseguenza.

Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene, per quanto detto, di confermare la proposta in consultazione.

E) In merito alla proposta di aprire il codice «455» per servizi di raccolta fondi tramite SMS e sistemi in fonia (da reti fisse), limitato alle associazioni ed organizzazioni che operano a fini benefici ed alle Amministrazioni pubbliche; tale codice sarebbe connotato come numerazione per la quale l'interconnessione è obbligatoria solo nel caso di fonia. Non sarebbe prevista per tale codice l'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente (allo stato, Ministero dello sviluppo economico), né il versamento di alcun contributo d'uso, ma gli operatori sarebbero tenuti a comunicarne all'Amministrazione competente l'attivazione con tutti i relativi dettagli (soggetto, durata, ecc). (modifiche all'art. 21 ed alla Tabella 1 dell'Allegato 1).

Le posizioni espresse dai partecipanti:

Articolate le risposte su questo punto. Sedici i favorevoli. Uno di questi ritiene opportuno che debba essere evitata la comunicazione preventiva di utilizzo all'Autorità ed al Ministero dello sviluppo economico, perché creerebbe problemi nei casi di intervento urgente; chiede inoltre di elevare a € 5 l'importo massimo della donazione tramite SMS e di prevedere un transitorio di 8-12 mesi per migrare dalle numerazioni «485» a quelle «455».

Due soggetti chiedono di mantenere per la raccolta fondi le numerazioni a codice «485» attualmente utilizzate motivandola rispettivamente con la richiesta in tal senso delle organizzazioni non profit e per la continuità del servizio.

Trasversale ai due gruppi la richiesta di escludere le Pubbliche Amministrazioni dagli utilizzatori di tali numerazioni, con la eventuale eccezione della Protezione Civile: un rispondente argomenta che l'inclusione delle Pubbliche Amministrazioni richiederebbe l'identificazione delle finalità ammissibili per la raccolta fondi da parte delle stesse; 13 soggetti rilevano che le Pubbliche Amministrazioni possono assolvere alle proprie funzioni istituzionali attraverso il gettito fiscale previsto e che l'eventuale ricorso allo strumento della raccolta fondi tipico delle organizzazioni non profit potrebbe determinare «una pericolosa sovrapposizione di fronte ai cittadini»; un altro soggetto precisa che le norme fiscali prevedono un regime speciale di esenzione dall'IVA per le raccolte fondi a favore di «enti non commerciali» e «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), concludendo che risulterebbero escluse le Amministrazioni pubbliche. L'eccezione per la Protezione Civile viene inquadrata da un altro dei rispondente nel contesto straordinario delineato nella ordinanza della Presidenza del Consiglio che autorizza la Protezione Civile a coordinare tutti gli aiuti e tutti i fondi.

Tre soggetti chiedono l'eliminazione della previsione della interconnessione per le donazioni tramite fonia. Uno ritiene che l'interconnessione con terminazione onerosa potrebbe dare luogo a situazione di asimmetria generando oneri per alcuni operatori (tipicamente, ma non solo, quelli di minori dimensioni) e proventi per altri ed auspica che nell'ambito delle raccolte fondi a fini benefici le imprese contribuiscano mettendo a disposizione le proprie strutture ed organizzazioni senza trarre alcun particolare vantaggio economico. Un altro rispondente rileva che, in considerazione della natura di servizi interni di rete ipotizzata nella proposta in consultazione per le numerazioni «455XY» e, di conseguenza, della non assegnabilità dei relativi diritti d'uso per tali numerazioni ad uno specifico operatore telefonico, sarebbe incoerente l'eventuale richiesta di apertura o raggiungibilità all'interconnessione, anche in considerazione del fatto che le numerazioni per servizi interni di rete non sono pubbliche ed univoche a livello nazionale. Di conseguenza ritiene non perseguibile, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, un'eventuale apertura all'interconnessione di tali numerazioni sia per servizi SMS/MMS sia per servizi in fonia. Il terzo, infine, osserva che se la numerazione a codice «455» viene trattata come una numerazione interna di rete ogni operatore fisso e mobile può utilizzarla per SMS o fonia senza necessità di richiedere l'interconnessione ad altri operatori e nessun operatore risulta penalizzato dal momento che può far accedere i suoi clienti a tali servizi senza alcun problema. Rileva infine che, stante l'interconnessione, le organizzazioni ONLUS potrebbero richiedere solo agli operatori di maggiori dimensioni il servizio determinando una situazione per cui l'operatore di originazione che consentisse al proprio cliente la possibilità di effettuare una donazione dovrebbe sopportare non solo i costi di utilizzo della propria rete, ma anche i costi di terminazione nella rete dell'altro.

Un quarto soggetto chiede che vengano definite regole per consentire l'uso coordinato delle numerazioni interconnesse.

Le organizzazioni non profit che hanno partecipato alla consultazione chiedono di far slittare il passaggio alla nuova numerazione a codice «455» al gennaio 2010 in quanto il termine del 1º novembre, previsto in consultazione, cade in un periodo in cui saranno attive diverse campagne di raccolte fondi che. indette nella vigenza della precedente regolamentazione della decade «4», po-

trebbero protrarsi dopo l'entrata in vigore della nuova; chiedono, inoltre, l'elevazione a 10 euro dell'importo massimo di donazione per le chiamate in fonia. Chiedono, infine, la conferma della gratuità del diritto d'uso della numerazione per raccolte fondi, così come prevista in consultazione.
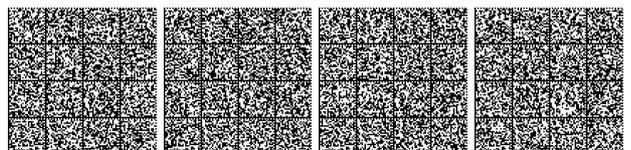
Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene di confermare sostanzialmente la proposta in consultazione, specificando peraltro che gli operatori, pur gestendole autonomamente e non essendo comunque obbligati ad aderire alle campagne di raccolta fondi,, sono tenuti ad utilizzare le numerazioni a codice «455» valutando le richieste secondo criteri di trasparenza e non discriminazione.

Sotto quest'ultimo profilo, l'Autorità si attende che il codice di autoregolamentazione, che gli operatori sono tenuti ad adottare ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Piano di numerazione, declini con sufficiente dettaglio i criteri e le modalità con i quali gli operatori, nel valutare se aderire o meno ad una richiesta di avvio di una campagna di raccolta fondi, danno attuazione ai principi in questione.

Lo stesso strumento è idoneo a definire le caratteristiche dei soggetti per i quali il codice va utilizzato, riservando lo stesso, comunque, agli enti non commerciali ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano a fini benefici, nell'ambito di campagne pubbliche di raccolta fondi che godono di particolari benefici fiscali riconosciuti dalla legge e per tale motivo sono soggette a specifici obblighi.

La sottoscrizione di un comune codice di autodisciplina, assicura, peraltro, l'omogeneità dei comportamenti da parte degli operatori.

Si ritiene, tuttavia, di portare il tetto massimo di prezzo per le chiamate da rete fissa a 10 euro, in considerazione della circostanza che tale valore è già stato adottato in passato e non risulta che abbia dato luogo a comportamenti non corretti nei confronti dei consumatori. Peraltro, per le chiamate da rete fissa gli operatori hanno costantemente adottato il criterio di stornare senza alcuna opposizione gli addebiti per donazione contestati e ci si aspetta che tale comportamento sia confermato esplicitamente nel codice di condotta che gli operati sono tenuti ad adottare ai sensi del comma 4 dello stesso art. 30.

Inoltre, al fine di non introdurre discontinuità nell'attività di organizzazione e conduzione delle campagne di raccolta fondi, l'Autorità ritiene applicabile una deroga alla data del 1º febbraio 2010 per l'applicazione del nuovo regime esclusivamente per quelle raccolte che, indette precedentemente a tale data, si trovassero ancora in corso successivamente alla stessa data, consentendone la regolare conclusione con la numerazione con la quale sono iniziate, fino alla data comunicata ai sensi del comma 2-*bis* aggiunto dal presente provvedimento all'art. 21 del Piano di numerazione.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione anticipata, l'Autorità precisa che i 30 giorni indicati nel comma sono previsti «di norma», vale a dire per le attività programmate, ma il termine di tempo può essere evidentemente ridotto nei casi giustificati di raccolte organizzate in via d'urgenza a seguito di eventi non prevedibili.

Per quanto riguarda le Amministrazioni Pubbliche, l'Autorità ritiene che non rientri nelle proprie prerogative valutare l'ammissibilità o meno del ricorso delle stesse a modalità di raccolta fondi quali quelle attuate attraverso i servizi di comunicazione elettronica. D'altro canto, la concreta esperienza indica che ciò è avvenuto, seppure in occasione di eventi di carattere straordinario, non prevedibili, che hanno indotto all'utilizzo di strumenti non usuali per fronteggiare situazioni di emergenza. Pertanto non si può escludere per via regolamentare l'utilizzo di detta numerazione per raccolte organizzate da Amministrazioni Pubbliche, intendendo riferirsi con tale termine, di norma, a quelle di rilevanza nazionale che attivano tali campagne di raccolta sulla base di strumenti di legge.

Per quanto concerne l'interconnessione in fonia, accessibile su tali numerazioni, si rammenta, solo da reti fisse, l'Autorità rileva che dal punto di vista tecnico o di adeguamento delle reti nessun problema può sussistere per realizzare l'interconnessione in fonia di una numerazione a codice «455», che non differisce da una qualsiasi altra numerazione non geografica. Un operatore che offre il servizio fisso e che volesse consentire ai propri clienti di partecipare ad una raccolta fondi svolta mediante un centro servizi attestato su altro operatore, ad avviso dell'Autorità, deve poter reclamare il diritto all'interconnessione, senza dovere necessariamente terminare direttamente le chiamate sullo stesso centro servizi. In tal caso, tuttavia, non v'è motivo per imporre all'operatore che termina le chiamate, sul quale incombe l'obbligo della prestazione, la gratuità della stessa a favore dell'altro operatore. Al tempo stesso, l'operatore che chiede l'interconnessione è libero eventualmente di convenire con il soggetto destinatario della raccolta che i fondi addebitati ai propri clienti siano riversati al netto delle spese per l'interconnessione stessa.

L'Autorità, comunque, ritenendo necessario accogliere le richieste di approfondimento formulate da taluni rispondenti e valutare più attentamente le perplessità manifestate, rimanda all'esito ad un ulteriore confronto con i soggetti interessati la decisione sull'obbligo per l'operatore che attiva la numerazione a codice 455 di consentire l'interconnessione per i servizi in fonia da rete fissa, fermi restando, ovviamente, l'accesso a detta numerazione anche da parte dei clienti degli operatori virtuali ospitati sulla medesima rete e la possibilità di interconnessione con altre reti su base volontaria.

F) In merito all'esplicitazione che l'obbligo di annuncio fonico nell'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è limitato ai servizi svolti in fonia. (modifica all'art. 5, comma 4).

Le posizioni espresse dai partecipanti:

Si sono espressi sul punto solo tre rispondenti, in senso favorevole.

Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene pertanto di confermare la proposta riportata in consultazione.

G) In merito al chiarimento che nel caso di chiamate comunque re-istradate nelle reti pubbliche, il CLI presentato all'utente chiamato è quello della linea chiamante originaria. (Modifica all'art. 6, comma 6).

Le posizioni espresse dai partecipanti:

Due rispondenti, uno favorevole ed uno contrario, hanno risposto in modo esplicito su questo punto. Osserva il rispondente contrario all'introduzione tout court dell'obbligo in questione che tale introduzione dovrebbe essere subordinata alla fattibilità tecnica ed alla praticabilità economica; in particolare, la modifica proposta appare al soggetto limitativa rispetto alla possibilità di usare le GSM-boxes per il re-istradamento del traffico.

Uno dei rispondenti paventa la possibilità che la formulazione proposta per il comma possa intendersi come imposizione dell'obbligo di presentazione del CLI del chiamante in ogni caso, anche quando questi abbia ritenuto di oscurarlo coerentemente con le vigenti norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

Le valutazioni dell'Autorità:

L'Autorità ritiene di confermare la proposta in consultazione, anche in quanto la modifica introdotta è di fatto semplicemente esplicativa delle norme già introdotte, ed è in linea con quanto espresso dalla CEPT nella consultazione pubblica «Increasing Trust in Calling Line Identification and Originating Identification», ECC Report 133, pubblicata sul sito dell'ERO in data 18 maggio 2009.

Per quanto riguarda le altre osservazioni pervenute, premesso che la subordinazione alla fattibilità tecnica, invocata nei contributi, è comunque scontata e richiamata in altri commi dello stesso articolo, va rilevato che l'utilizzo di un dispositivo (quale il c.d. GSM-box) per reinstradare chiamate originate da linee pubbliche su reti pubbliche radiomobili si configura funzionalmente come l'introduzione di un nodo di rete pubblica, il cui esercizio è subordinato al rispetto della normativa sul re-istradamento delle chiamate (CLI ed esigenze dell'autorità giudiziaria).

Di conseguenza si emenda il testo proposto al solo fine di precisare che la disposizione fa salva la facoltà per il cliente chiamante di oscurare il proprio CLI, come previsto dalle norme sulla tutela dei dati personali.

Considerato che l'Autorità sta attuando una costante azione di monitoraggio dell'implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Piano di numerazione, attraverso il confronto con i soggetti interessati e che le ulteriori questioni sollevate dai partecipanti nei contributi alla consultazione, non direttamente focalizzate sulle proposte in consultazione, così come le altre già portate in precedenza all'attenzione dell'Autorità, saranno oggetto di ulteriore approfondimento ed, all'occorrenza, potranno esitare in ulteriori interventi di modifica ed integrazione del Piano di numerazione, adottati in tempi coerenti con le scadenze previste e finalizzati ad assicurare un quadro di riferimento certo;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere alle modifiche ed integrazioni delle disposizioni del Piano di numerazione e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 26/08/CIR, secondo le valutazioni sopra riportate;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni delle disposizioni

1. L'allegato B alla delibera n. 26/08/CIR, è modificato ed integrato come disposto dai commi che seguono.

2. Il comma 4 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l'espletamento dei servizi in fonia su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale è effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda dell'operatore da cui si origina la chiamata, l'informazione può limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. È ammesso, per i soli servizi di numero unico e personale, l'impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto, di non ricevere tali informazioni. L'obbligo informativo non può essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non è sottoposto ad alcuna tassazione».

3. Il comma 6 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di chiamate trasferite, ovvero comunque re-istradate nelle reti pubbliche, ivi incluso il caso di servizio di completamento di chiamata, indipendentemente dalla tecnologia della rete d'originazione, della rete di destinazione e delle reti intermedie, il CLI presentato all'utente chiamato è quello della linea chiamante originaria, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali».

4. Il comma 7 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo i casi di cui al successivo comma 8, non possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonché numerazioni non decadiche».

5. All'art. 6 è aggiunto il comma 8 seguente:

«8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo erogati mediante l'invio al cliente del contenuto richiesto tramite SMS/MMS, incluso il caso del servizio informazioni abbonati, è consentito in tale invio l'uso come CLI del numero utilizzato per l'accesso al servizio stesso».

6. Il comma 1 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti articoli 19 e 20, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, associate ad una o più delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, e riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati	43 e 44
b)	servizi di chiamate di massa, con esclusione dei servizi di raccolta fondi di cui alla lettera e)	46 e 47
c)	servizi di intrattenimento	48 e 49
d)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica	48 e 49
e)	servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche	455

Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 455, l'accesso ai servizi stessi è consentito anche tramite chiamate in fonia da rete fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 4».

7. Il comma 2 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura di tali numerazioni è:

a) 4 X U1U2U3 con X=3,6,9 Ui =0÷9 e i=1÷3

b) 4 X Y U1U2 con X=4,7,8 Y= 0÷4 Ui =0÷9 e i=1÷2

c) 4 X Y U1U2U3U4 con X=4,7,8 Y= 5÷9 Ui =0÷9 e i=1÷4

d) 4 5 5 U1U2 con Ui =0÷9 e i=1÷2"

8. All'art. 21, dopo il comma 2 sono inseriti i due commi 2-*bis* e 2-*ter* seguenti:

«2-*bis*. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera *e)*, da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma è comunicato dall'operatore all'Autorità ed all'Amministrazione competente, di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta».
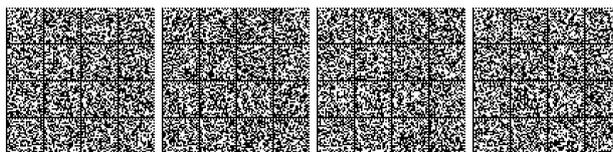
«2-*ter*. Le numerazioni di cui al comma 1, lettera *e)* sono numerazioni pubbliche a regime speciale per le quali non è obbligatoria l'interconnessione».

9. Il comma 4 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono assegnati su base singolo numero nel caso di numerazioni con lunghezza di 5 cifre ed a blocchi di dieci numeri contigui nel caso di numerazioni con lunghezza di 7 cifre».

10. All'art. 23, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis* seguente:

«1-*bis*. L'invio di un SMS/MMS privo di contenuto (SMS/MMS vuoto) a numerazioni per servizi a sovrapprezzi è bloccato dall'operatore di originazione, che non lo inoltra al destinatario o ad altre reti, e non comporta l'attivazione o l'erogazione di alcun servizio né addebito al chiamante superiore all'importo previsto dal piano tariffario del cliente per l'invio di un SMS/MMS ad una numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali».

11. Il comma 3 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«3 Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. È consentita l'attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data di pubblicazione del presente provvedimento per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati».

12. Dopo il comma 3 dell'art. 30 sono inseriti i due commi 3-*bis* e 3-*ter* seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, le numerazioni per servizi di raccolta fondi attribuite ad una campagna di raccolta che si effettua in un periodo di tempo a cavallo della data di entrata in vigore della nuova disciplina delle numerazioni a codice 4, continuano ad essere utilizzate per il tempo di espletamento della medesima raccolta, comunicato ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 21».

«3-*ter*. Entro il 1° agosto 2009 gli operatori definiscono le modalità tecniche di interconnessione necessarie per dare attuazione all'art. 21. In caso di mancata definizione entro la predetta data, l'Autorità si riserva di intervenire, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza».

13. Il comma 4 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«4. Gli operatori rendono disponibile entro il 1° febbraio 2010 la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21. Entro la medesima data gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni».
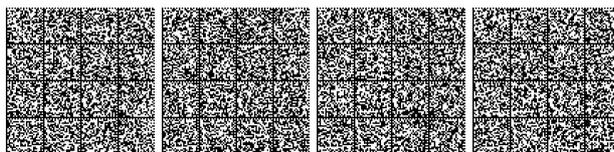
Art. 2.

Integrazioni delle soglie di prezzo massimo

1. Nell'allegato 1 dell'allegato B alla delibera n. 26/08/CIR, la Tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1 : Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA

<table>
<tr><td colspan="4">Soglie di prezzo applicabili per l'accesso da rete fissa</td></tr>
<tr><td>Articolo del Piano di Numerazione</td><td>Codice</td><td>Quota massima alla risposta (euro)</td><td>Prezzo minutario massimo (euro)</td></tr>
<tr><td>Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici</td><td>5</td><td colspan="2">Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet</td><td>701-702</td><td>0,10</td><td>0,012</td></tr>
<tr><td>709</td><td>0,10</td><td>0,06</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito</td><td>840-841</td><td colspan="2">0,10 (tariffazione forfetaria)</td></tr>
<tr><td>847-848</td><td colspan="2">Prezzo delle chiamate geografiche locali secondo il piano tariffario applicato all'utente</td></tr>
<tr><td>Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale</td><td>178-199</td><td>0,12</td><td>0,26</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Artt. 19-20 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo</td><td rowspan="2">892-895-899</td><td>0,30</td><td>1,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2,00 per prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td rowspan="2">894</td><td>0,0656</td><td>0,2293</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,00 per prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi
2,00 (tariffazione forfetaria) per servizi di raccolta fondi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">163-164</td><td>0,30</td><td>1,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2,00 per prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td>144-166</td><td colspan="2">Tabella 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art 22 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati</td><td rowspan="2">12</td><td>0,30</td><td>1,20</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,50 per prezzo forfetario</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">Soglie di prezzo applicabili per l’accesso da rete fissa e da rete mobile</td></tr>
<tr><td>Articolo del Piano di Numerazione</td><td>Codice</td><td>Quota massima alla risposta (euro)</td><td>Prezzo minutario massimo (euro)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Art.9 – Numerazione per servizi interni di rete</td><td>41</td><td colspan="2">Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario dell’utente</td></tr>
<tr><td rowspan="2">42</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,50 per prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Art 21 – Numerazioni per servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati</td><td rowspan="2">43, 46, 47, 48 e 49</td><td colspan="2">2,00 (prezzo forfetario per servizi una tantum)</td></tr>
<tr><td colspan="2">20,00 mensili, per servizi in abbonamento</td></tr>
<tr><td>44</td><td colspan="2">0,25 (prezzo forfetario)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">455</td><td colspan="2">2,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">10,00
per servizi in fonia da rete fissa</td></tr>
</table>

Art. 3.

Contributi

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento l’amministrazione competente adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione delle procedure di propria pertinenza ed, in particolare, ai sensi dell’art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fissa i contributi per la concessione dei diritti di uso delle nuove numerazioni in decade «4» con lunghezza di 7 cifre, introdotte dall’art. 1, secondo criteri di analogia con i contributi già fissati per altre numerazioni, di commisurazione alla disponibilità della risorsa, di ristoro degli oneri amministrativi di gestione, tenendo in debita considerazione l’opportunità di favorire l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti che offrono servizi a sovrapprezzo, lo sviluppo di nuovi servizi, nonché la sostenibilità economica di servizi rivolti ad una platea di clienti di numerosità limitata.

In allegato è riportato il testo del Piano di numerazione integrato con le modifiche apportate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato nel sito web dell’Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

Roma, 9 luglio 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

09A09167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valli Ossolane».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Novara e Verbanocusio per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valli Ossolane»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi il 19 giugno 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 2 luglio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui all'annesso parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALLI OSSOLANE"

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Valli Ossolane" Rosso;
"Valli Ossolane" Nebbiolo;
"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore;
"Valli Ossolane" Bianco.

Articolo 2
Base ampelografia

1 -La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Chardonnay per almeno il 60 % da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati dalla Regione Piemonte per un massimo del 40%

2- La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita dalla qualifica "Rosso" è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, Croatina, Merlot per almeno il 60% da soli o congiuntamente; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici autorizzati dalla Regione Piemonte, per un massimo del 40%

3 - La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo e nebbiolo Superiore:
Nebbiolo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia del Verbano-Cusio–Ossola: Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera,Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella,Villadossola,Vogogna.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Giacitura: esclusivamente collinare e montana con quota altimetrica compresa tra i 160 ed i 1000 s.l.m. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
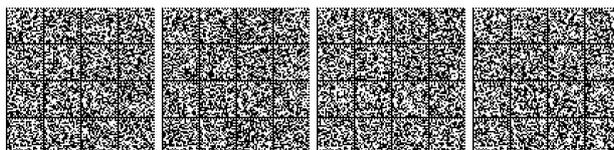
Esposizione: versanti collinari adatti ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300 nel caso di allevamenti a Guyot o Cordone speronato ed in numero non inferiore a 1.000 nel caso di allevamento a pergola.

Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a pergola o a vegetazione assurgente a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“Valli Ossolane” Rosso	8,00	10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo	8,00	10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore	7,00	11,00% Vol
“Valli Ossolane” Bianco	8,00	10,00% Vol

La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” puo' essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito riportate.
Le produzioni massime di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate ai vini che intendono utilizzare la menzione «vigna», sono le seguenti:

	al terzo anno di impianto		**al quarto anno di impianto**		**al quinto anno di impianto**		**al sesto anno di impianto**		**dal settimo anno di impianto**	
	t/ha	Titolo alc.vol naturale min. %vol	t/ha	Titolo-alc.vol naturale mini.%vol	t/ha	Titolo-alc.vol naturale min.%vol	t/ha	Titolo-alc.vol naturale min.%vol	t/ha	Titolo-alc.vol naturale min.%vol
“Valli Ossolane” Rosso	4,40	11,00	5,10	11,00	5,80	11,00	6,50	11,00	7,20	11,00
“Valli Ossolane” Nebbiolo	4,40	11,00	5,10	11,00	5,80	11,00	6,50	11,00	7,20	11,00
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore	3,60	11,50	4,30	11,50	4,90	11,50	5,60	11,50	6,30	11,50
“Valli Ossolane” Bianco	4,40	10,50	5,10	10,50	5,80	10,50	6,50	10,50	7,20	10,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

4. ln caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane", devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa	produzione max
"Valli Ossolane "Rosso	70%	56 hl/ha
"Valli Ossolane "Nebbiolo	70%	56 hl/ha
"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore	70%	49 hl/ha
"Valli Ossolane" Bianco	70%	56 hl/ha

3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

5. Il Vino "Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

6. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

7. E' ammesso il taglio migliorativo dei vini atti a produrre i vini di cui all'articolo 1 con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative alla indicazione del nome del vitigno e dell'annata.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valli Ossolane" Rosso:

- colore: rosso rubino, intenso, tendente al rosso granato
- odore: vinoso intenso,
- sapore: asciutto,armonico
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Valli Ossolane" Nebbiolo:
- Colore rosso più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore:
- Colore:rosso rubino intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Valli Ossolane" Bianco:
- Colore:paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo 19 g/l

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata "Valli Ossolane" e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino "Valli Ossolane" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del presente disciplinare; tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Valli Ossolane", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Valli Ossolane" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valli Ossolane" per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valli Ossolane" con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità fino a 500 cl.

09A09235

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinuncia dell'organismo O.E.C., in Lecce, all'effettuazione di verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001.

Vista la comunicazione della società O.E.C. Organismo Europeo di Certificazione s.r.l. in data 3 giugno 2009 protocollo MiSE n. 50927 del 5 giugno 2009, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche degli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione;

1. L'Organismo O.E.C. Organismo Europeo di Certificazione s.r.l. con sede in Via Merine n. 8 - 73100 Lecce è abilitato quale Organismo di tipo A, ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie, per le seguenti tipologie di impianto:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

2. Il decreto ministeriale 7 agosto 2007 è abrogato.

La presente abilitazione ha scadenza il 6 agosto 2012.

09A09181

REGIONE PUGLIA

Provvedimento relativo al PRG di Monteroni di Lecce

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1187 del 13 luglio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80, la variante al Piano regolatore generale adottata dal comune di Monteroni di Lecce con deliberazione codice civile n. 39/2007, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. 1486 del 1° agosto 2008, in seguito alla delibera di codice civile n. 65 del 1° dicembre 2008 di controdeduzioni.

09A09393

Modifica al Piano regolatore generale di Spinazzola

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1186 del 13 luglio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha assunto le proprie determinazioni definitive in ordine al Piano regolatore generale del comune di Spinazzola, ed in particolare in ordine al riesame di merito di alcune osservazioni, a seguito delle intervenute sentenze del T.A.R. Puglia.

09A09394

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-181) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.